

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di NOVARA
Comune di MAGGIORA

VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE

approvata con D.G.R. 16/4/2012 n°16-3688

VARIANTE PARZIALE n. 2 al P.R.G.C. vigente
art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.



“Ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.8, c.4°, le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A della D.C.R. n.383-28587 del 5 ottobre 2004, così come definite dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, all'art.1.3, comma 1, lettera d) “prescrizioni” (integrate o modificate ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione) sono da considerarsi immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati”

APPROVAZIONI :

Progetto Preliminare : delibera C.C. n° del 2015

Progetto Definitivo : delibera C.C. n° del 2015

il Sindaco :

il Segretario :

Elab:C3

Controdeduzioni
osservazioni Privati
Cittadini

Progettista:

dott. Arch. Monica Casamassima

Via Pigino, 20 - Palazzolo Vercellese

Ordine Arch VC - n. 588

Collaborazione alle indagini geologiche :

dott. Geol. Guido Bruno

Corso Rosselli, 73 - Torino

Ordine Reg. Geologi - n. 45

dott. Geol. Massimo Gobbi

Reg. Cesolo, 1 - Borgosesia (VC)

Ordine Reg. Geologi - n. 453

Acustica :

dott. Ing. Franco Barosso

C.so Beato Ignazio, 10 - Santhià (VC)

Ordine Ing VC - n.

dott. Arch. Sozzani Stefano

Reg. Cesolo, 1 - Borgosesia (VC)

Ordine Arch NO - n. 629

SETTEMBRE 2015

1. Osservazioni Privati cittadini

Chiediamo pertanto:

- 1) che l'eventuale revisione della Convenzione in essere disciplinante l'attività motoristica non preveda alcuna implementazione del numero dei giorni e degli orari nei quali è consentito l'esercizio di attività motoristica; a tal proposito in riferimento alla possibilità di autorizzare "in deroga" le attività rumorose di carattere temporaneo, ricordiamo le limitazioni imposte oltre che dalla L.R. 32/82, dalla L.n.447/95 e dalla L.R. n. 52/2000. In particolare il regolamento per la disciplina delle attività rumorose predisposto dalla Regione Piemonte include le manifestazioni sportive tra le attività rumorose temporanee (Art.8) che devono soggiacere a limiti e orari ben precisi (Art.10) lo stesso articolo fissa in 70 dB (A) il limite massimo da non superare.

Controdeduzione : L'osservazione viene respinta in quanto il numero di eventi previsti risulta di esclusiva competenza del Consiglio Comunale in rapporto alla valutazione che quest'ultimo effettua sui benefici indotti per il territorio, sempre nel rispetto sia dei limiti di attività che devono risultare non permanenti ma temporanee, come già previsto nelle NTA art. 31.11.F – FRP3, che dei limiti acustici fissati dalla L.R. 52/2000.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

- 2) La previsione di un' eventuale ulteriore Variante che individui davvero quegli interventi indispensabili di mitigazione delle ricadute negative sull'ambiente e sui cittadini, come da noi proposto e ribadito in più occasioni.

Controdeduzione : Gli interventi di mitigazione e compensazione sono già previsti nella presente variante e non necessitano di ulteriore variante.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

- 3) La costituzione di un organismo che preveda la partecipazione di tutte le parti interessate (e quindi anche rappresentanti dei Cittadini) perché si possano finalmente affrontare seriamente tutte le problematiche evidenziate rimaste fin d'ora pressoché inascoltate.

Controdeduzione : L'osservazione non è pertinente in quanto la creazione di organismi non è di competenza di una variante urbanistica ma è una volontà dell'Amm. C.le.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA